





30323-20

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

OPPOSIZIONE

Dott. FRANCO DE STEFANO

Dott. MARCO ROSSETTI

- Rel. Consigliere -

- Presidente -

R.G.N. 20008/2016

Dott. AUGUSTO TATANGELO

- Consigliere - Cron. 30323

Dott. COSIMO D'ARRIGO

- Consigliere - Rep. O.1.

Dott. PAOLO PORRECA

- Consigliere - Ud. 13/09/2019

ha pronunciato la seguente

CC

ORDINANZA

sul ricorso 20008-2016 proposto da:

ANTONIO, elettivamente domiciliato in 1

("

€;

- ricorrente -

contro

GIUSEPPE M.P., elettivamente domiciliato in

2019

1699

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3755/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

W



FATTI DI CAUSA

1. Antonio iniziò l'esecuzione forzata nei confronti di Giuseppe I ulla base di due titoli giudiziali (le sentenze pronunciate dal Tribunale di Roma n. 16522/07 e 24336/06).

L'importo complessivo dei due precetti era circa 6.000 euro.

2. Giuseppe propose opposizione all'esecuzione, sostenendo che il complessivo credito azionato dal creditore procedente doveva ritenersi compensato in virtù del controcredito da lui vantato per effetto della sentenza non definitiva 11361/95 del Tribunale di Roma.

Tale sentenza aveva sciolto la comunione tra Antonio e Giuseppe I avente ad oggetto un appartamento, ed aveva condannato il primo a pagare al secondo un'indennità di occupazione (500.000 lire mensili) per tutto il periodo in cui aveva detenuto in via esclusiva l'immobile comune (dal 1992 in poi).

th

3. Il Tribunale di Roma accolse l'opposizione; la Corte d'appello di Roma confermò tale decisione.

Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d'appello ritenne che:

- -) la condanna di Antonio a pagare a Giuseppe la suddetta indennità, stabilita dalla sentenza 11361/95, era divenuta definitiva per effetto della sentenza 15725/00 di questa Corte;
- -) la suddetta condanna doveva interpretarsi nel senso che l'obbligo di pagamento dell'indennità da parte di Antonio :i sussistesse anche per il periodo successivo alla sentenza, fino a quando l'immobile non fosse stato liberato;



- -) l'occupazione dell'immobile già oggetto di comunione da parte di Antonio era continuata sino al momento della decisione d'appello (2016);
- -) di conseguenza il controcredito vantato da Giuseppe (debitore esecutato) nei confronti di Antonio (creditore esecutante) era idoneo a compensare il credito azionato esecutivamente da quest'ultimo.
- 4. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione Antonio i con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria.

Ha resistito con controricorso Giuseppe il quale ha chiesto la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE



1. Questioni preliminari:

1.1. Il controricorrente ha eccepito la tardività del ricorso.

L'eccezione è infondata: la sentenza d'appello è stata infatti notificata al soccombente il 27 giugno 2016, mentre il ricorso è stato consegnato per la notifica il 25 agosto 2016, e dunque nei termini prescritti dall'art. 325 c.p.c..

2. Il primo motivo di ricorso.

2.2. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione, da parte della Corte d'appello, delle regole sulla compensazione di cui agli articoli 1241 e 1243 c.c.

Sostiene che il credito opposto in compensazione da Giuseppe non era liquido, né fu liquidato dal giudice d'appello, ed era dunque inidoneo a produrre l'effetto estintivo dei crediti da lui azionati esecutivamente.



2.2. Il motivo è infondato.

Si rileva dalla sentenza 8298/11 di questa Corte che Antonio (oggi creditore procedente) era stato condannato a pagare a Giuseppe 1 (oggi debitore esecutato) la somma di lire 500.000 mensili a decorrere dal 11 maggio 1992, con una sentenza pronunciata in primo grado nel 1995.

La Corte d'appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, ha affermato con statuizione non oggetto di censura che tale debito non risultava adempiuto da Antonio

Ne consegue che, al momento della pronuncia della sentenza di condanna (1995) il debito portato dalla suddetta sentenza ascendeva quanto meno a 18 milioni di lire, vale a dire euro 9.296,22, importo superiore a quello posto a fondamento dell'esecuzione forzata intrapresa da Antonio in danno di Giuseppe

M

La Corte d'appello, pertanto, accogliendo l'opposizione di quest'ultimo ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui è consentito al debitore esecutato opporre in compensazione al creditore esecutante un controcredito che, anche se ancora illiquido, sia di importo certamente superiore al credito azionato esecutivamente

In tali casi l'illiquidità del controcredito opposto in compensazione non impedisce al giudice dell'opposizione di accertarne la sussistenza e l'entità, ma ha il solo effetto, nelle more del giudizio di opposizione, di precludere al giudice dell'esecuzione la sospensione di quest'ultima (Sez. 3, Sentenza n. 11449 del 23/07/2003, Rv. 565364 - 01).

3. Il secondo motivo di ricorso.

3.1. Col secondo motivo il ricorrente lamenta contemporaneamente sia il vizio di nullità della sentenza, sia il vizio di omesso esame d'un fatto decisivo.



Deduce che la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto che al momento della decisione d'appello del giudizio di opposizione all'esecuzione (anno 2016) Antonio si trovasse ancora nel possesso dell'immobile già oggetto di comunione, e per il quale era stato condannato a pagare l'indennità di occupazione fino al momento del rilascio.

3.2. Il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza, per le ragioni già esposte con riferimento al primo motivo di ricorso.

Ed infatti, anche se si volessero ritenere corrette le deduzioni del ricorrente, per quanto già detto il controcredito maturato da Giuseppe tra il 1992 (inizio dell'obbligo di pagamento dell'indennità da parte di Antonio ed il 1995 (data della sentenza che condannò Antonio al pagamento dell'indennità) era comunque superiore a quello azionato da Antonio

An

4. Il terzo motivo di ricorso.

4.1. Col terzo motivo il ricorrente censura la sua condanna ex art. 96 c.p.c.

Lamenta che la Corte d'appello ha fatto discendere 96 dalla responsabilità aggravata ex articolo c.p.c. soccombenza, senza indagare ed accertare il requisito della colpa grave. Aggiunge che la tesi da lui sostenuta nell'atto d'appello è stata condivisa dal giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Roma, nel separato giudizio avente ad oggetto l'esecuzione contro di lui sulla base della sentenza 11361/95 intrapresa da Giuseppe del Tribunale di Roma, e cioè quella contenente la condanna di al pagamento dell'obbligazione posta da Giuseppe Antonio a fondamento della propria eccezione di compensazione.



4.2. Il motivo è infondato.

E' principio pacifico e risalente, nella giurisprudenza di questa Corte, che gli atti giudiziari vanno interpretati e valutati nel loro complesso e tenendo presenti tutte le parti che li compongono, e non già in modo atomistico, estrapolandone solo alcune parti e soffermandosi su quelle.

Nel caso di specie, se è vero che a p. 10 della sentenza d'appello la Corte, dopo avere affermato giustifica la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. limitandosi a dichiarare che "l'appello era palesemente infondato", è altresì vero che aggiunge a tale affermazione l'espressione "come sopra si è spiegato"; e nelle precedenti pagg. 6-9 la sentenza d'appello illustra con dovizia di argomenti gli argomenti per i quali l'appello di Antonio i doveva ritenersi manifestamente infondato.

Ritiene pertanto questa Corte che la sentenza d'appello non abbia affatto omesso di motivare in merito alla sussistenza del requisito della "colpa grave", richiesta dall'art. 96 c.p.c. per pronunciare la condanna ivi prevista. Lo abbia, invece, fatto *per relationem*, evidentemente ritenendo che le ragioni esposte a fondamento della ritenuta infondatezza dell'appello fossero di per sé indicative quanto meno di una censurabile superficialità, da parte dell'appellante, nel proporre il proprio gravame.

Non sussiste dunque né il vizio di nullità della sentenza, perché la motivazione esiste; né quello di omesso esame d'un fatto decisivo, perché la Corte d'appello ha scelto di motivare *per relationem*, rinviando alle pagine precedenti della stessa sentenza, l'affermazione di sussistenza della responsabilità ex art. 96 c.p.c., tecnica scrittoria che ovviamente non le era inibita.

5. La domanda di condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c..

M



5.1. La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dal controricorrente è infondata.

In particolare, la necessità che la sentenza d'appello abbia dovuto essere *interpretata* da questa Corte, per giungere alla conclusione dell'infondatezza del terzo motivo di ricorso, esclude che possa ritenersi in "colpa grave" il ricorrente il quale abbia fondato la propria impugnazione su una diversa e non manifestamente implausibile interpretazione dell'atto impugnato.

6. Ordine di cancellazione.

6.1. Il controricorso depositato e notificato da Giuseppe contiene molteplici espressioni sconvenienti, rivolte tanto alla controparte, quanto all'attività giudiziaria svolta da uno giudici di merito che si era occupato di un segmento del giudizio di esecuzione.

1/12

Esse sono le sequenti:

- -) a p. 5 del controricorso, rigo 27 e 28, l'espressione "l'esecuzione PT37854/14 assegnata a Wanda Selloni che gli ha scritto quel bel pezzo di carta che è stato stracciato poi dal Collegio";
 - -) a p. 6 del controricorso, rigo 21, l'espressione "ad capocchiam";
- -) a p. 6 del controricorso, rigo 24, l'espressione "il pezzo di carta 5.12.14 elargito da Selloni Wanda";
- -) a p. 6 del controricorso, righi 29 e 30, l'espressione "del pezzo di carta di Selloni Wanda e sostiene che avendo Selloni Wanda (GOT dalla laurea e dalla stessa eterna praticante avvocato)".

Di tali espressioni va ordinata, d'ufficio, la cancellazione ex art. 89 c.p.c. sull'originale e nelle copie, a cura della cancelleria.

7. Ordine di trasmissione degli atti.

7.1. Le espressioni indicate al § che precede, nella parte in cui qualificano ripetutamente come "pezzo di carta" il provvedimento



giudiziario adottato da un magistrato, sia pure onorario; e nella parte in cui aggiungono - senza alcuna connessione con i fatti di causa - che quest'ultimo è "eterno praticante avvocato" esprimono, ad avviso del Collegio, disprezzo non solo verso il singolo provvedimento giudiziario adottato dal magistrato, ma verso l'intera sua attività in quanto tale.

Ricorrendo dunque i presupposti di cui all'art. 331 c.p.p., il suddetto atto andrà trasmesso alla Procura Generale in sede ed al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, per le valutazioni di rispettiva competenza.

8. Le spese.

- 8.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate integramente tra le parti, in considerazione della soccombenza reciproca.
- 8.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

Per questi motivi

la Corte di cassazione:

- (-) rigetta il ricorso;
- (-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità;
- (-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di

M



Antonio | di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione;

(-) manda alla Cancelleria di cancellare, dall'originale e dalle copie del controricorso, le espressioni indicate al § 6.1 della motivazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 13 settembre 2019.

Il Presidente

(Franco De Stefano)

Il Funzionario Giudiziario Importuro BATTISTA

#Funzionario Gi Innecenzo BATTIST